



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del reg. - Data del 15 Giugno 2023

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dei Consiglieri Comunali.

L'anno **duemilaventitrè** il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **19:00** e segg. nella sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
1. Siracusa Marco	x		9. Rizzo Alessia	x	
2. Cannuni Pietro	x		10. Catalfamo Davide	x	
3. Maio Nicolina Grazia	x		11. Impalà Salvatore	x	
4. D'Amico Angela	x		12. Papale Giovanni G.	x	
5. Mirabile Maria Catena	x				
6. Giunta Antonio	x				
7. Coppolino Miriam	x				
8. Salvatore Paola	x				
Assegnati n. 12	In carica n. 12		Assenti n. 0	Presenti n. 12	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 23 comma 1° del vigente Statuto Comunale, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere anziano per preferenze di voti il sig. Siracusa Marco e dichiara aperta la seduta;

- Partecipa il Segretario comunale avv. Giuseppe Torre
- E' presente il Sindaco on. avv. Matteo Sciotto;

Il Consigliere anziano, Presidente provvisorio, pone in trattazione il punto n. 2 all'.o.d.g. avente ad oggetto : " **Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dei Consiglieri Comunali" surroghe**" dà lettura alla proposta.

Il Segretario Comunale illustra i motivi della proposta e invita i Consiglieri Comunali Coppolino e Salvatore a firmare la dichiarazione di eleggibilità e di candidabilità.

RILEVATO che non sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incandidabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi per alzata di mano, espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepito con l'art. 1, c. 1, lettera i) della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12, c. 1 della legge 23.12.2000 n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il Segretario Comunale , per la regolarità tecnica, parere favorevole;

Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dei Consiglieri Comunali" surroghe**", nella sua formulazione integrale;

DI CONVALIDARE l'elezione di tutti i Consiglieri Comunali , per i quali non sono emerse condizioni di ineleggibilità e incandidabilità.



2

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE V – AMMINISTRATIVO ED ENTRATE

OGGETTO: **Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dei Consiglieri Comunali.**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: "...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile", i sottoscritti, sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **favorevole**
Li 01.06.2023 Il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SERVIZI FINANZIARI
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Li 01/06/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Dott. Marcello Iacopino

Attestando la copertura finanziaria

Bilancio	Codice Piano dei Conti Fin.	Capitolo/art.	Importo	N. Impegno

Li _____ IL RESP. DEL SETTORE II _____

DATA DELLA SEDUTA

15/06/2023

Decisione della Consiglio Com.le

favorevole

DELIBERAZIONE NUMERO

30

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità per la convalida dei Consiglieri Comunali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE USCENTE

Premesso che il 28 e 29 maggio 2023 in questo Comune si sono tenute le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni svoltasi in data 31.05.2023, dal quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale;

Dato atto, altresì, che, prestato il prescritto giuramento da parte dei Consiglieri Comunali eletti ed insediatosi il Consiglio Comunale, occorre, ora, secondo la progressione degli argomenti posti all'o.d.g. dell'adunanza del 15.06.2023, procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei Consiglieri proclamati eletti a seguito della suddetta consultazione elettorale;

Visti gli artt. 46 dell'O.EE.LL. 19, comma 1, della L.R. n. 7/1992 e 55 del D.P. reg. 20.08.1960 n.3 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali nella prima adunanza il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, procede alla convalida degli eletti;

Rilevato che dal verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni non figurano nei riguardi dei neoeletti denunce di ineleggibilità o di incandidabilità presentate da elettori e che, successivamente, non sono state presentate opposizioni o prodotti reclami;

Rilevato che l'esame delle condizioni di eleggibilità prescinde da reclami o opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai consiglieri e depositate in atti ai fini della convalida di cui all'art.55 del Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3.

Dato atto che la convalida è preordinata alla verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di ineleggibilità non rimosse nel termine di legge e di incandidabilità;

Visti, a tal fine, l'art. 9 della L.R. 24.06.1986 n.31 e s.m.i., l'art. 3 del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i., ove vengono sanciti i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 10 del d.lgs 235/2012 ove vengono sanciti i casi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- Che il Consiglio Comunale neo eletto deliberi la convalida dell'elezione alla carica di Consigliere Comunale dei propri componenti, previo esame delle relative condizioni di eleggibilità e di candidabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 31/86, dell'art.3 del d.lgs n. 502/1992 e dell'art.10 del D. Lgs n.235/12;
- Che la verifica potrà essere effettuata per ogni singolo consigliere comunale, nell'intesa che l'elezione di ciascun consigliere comunale, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata all'unanimità;
- Che per i consiglieri comunali per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti gli eletti per l'esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le cause ostative e poi si procederà, con separata votazione per ciascun consigliere comunale con testo, per dichiarare o meno l'ineleggibilità;



Il Presidente del Consiglio Comunale uscente
Dott. Pietro Cannuni

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 - in vigore dal 5 gennaio 2013) - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

Art. 10

**Incandidabilità alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno **riportato condanna definitiva** per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno **riportato condanne definitive per i delitti**, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno **riportato condanna definitiva** per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura

penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 AGOSTO 1960, N. 3 G.U.R.S. 30 AGOSTO 1960, N. 37 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NELLA REGIONE SICILIANA.

Art. 55 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52; d.p. rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti (a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7) e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alla sezione III del presente capo. (58)

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1986, N. 31 G.U.R.S. 25 GIUGNO 1986, n. 34 Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.

Art. 9 Ineleggibilità Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione Siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
 - 7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
 - [8] i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;] (4)
 - [9] i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;] (5)
 - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;
 - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;
 - 12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.
- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (6) [Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.] (7) La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti

per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 26

G.U.R.S. 6 settembre 1993, n. 42 Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 3/2002 e annotato al 10/5/2002)

ART 2

9. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, È sostituito dal seguente: "2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". (GU Serie Generale n.4 del 07-01-1994 - Suppl. Ordinario n. 3)note: Entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: per gli articoli 13 e 20: 1-1-1993 per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19: 30-12-1993

Art. 3 (a).

Organizzazione delle unità sanitarie locali

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi.

IL PRESIDENTE
Sig. Marco Siracusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Cannani Pietro

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente da
Avv. Giuseppe Torre

CN = Torre Giuseppe
SerialNumber =
TINIT:TRRGPP69E05F206E
C = IT

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line, dal _____ al _____ con il n. _____ del registro pubblicazioni.

Li, _____

Il Resp.le del Procedimento
Nunziata Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V, su conforme attestazione del Responsabile del Procedimento, che la presente deliberazione n. ___ del _____ è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____ e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Li, _____

Il Responsabile del Settore V
Dott.ssa Rosalia Anna Calabrese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno _____, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

il giorno _____, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Li, _____

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente da
Avv. Giuseppe Torre

CN = Torre Giuseppe
SerialNumber =
TINIT:TRRGPP69E05F206E
C = IT

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____

Li, _____

Il Responsabile _____